



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 31/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 426

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3680 del 04/04/2022

OGGETTO: D.LGS. 152 DEL 2006 E SS. MM. E II. ART. 208. MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO CODICE EER E VARIAZIONE DI TRE QUANTITATIVI DI CODICI EER GIÀ AUTORIZZATI CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI COSENZA N. RG 15001527 DEL 09/07/2015, RETTIFICATA SUCCESSIVAMENTE PER ERRATA CORRIGE CON DETERMINAZIONE DELLO STESSO DIRIGENTE N. 15001606 DEL 20/07/2015, COSÌ COME MODIFICATA CON D. D. N. 15171 DEL 02/12/2016 COME VARIANTE SOSTANZIALE DALLA REGIONE CALABRIA - E SUCCESSIVE VARIANTI NON SOSTANZIALI AUTORIZZATE CON DECRETI N. 731 DEL 30/01/2017, N. 9313 DEL 17/08/2017 E N. 11876 DEL 01/10/2019 DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. PROPONENTE: DITTA IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE - LEGALE RAPPRESENTANTE: IAQUINTA GIOVANNI SEDE LEGALE E OPERATIVA: C.DA PUONZO - VIA MARCO POLO, S.N.C. - RENDE (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss. mm. ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss. mm. ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss. mm. ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R n. 271 del 28.9.2020, recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19.2.20219 e s.m.i.”;
- la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante “Deliberazione n. 271 del 28.9.2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
- il D.P.G.R. n. 118 dell’1.10.2020, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria”, con il quale è stato assegnato l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
- la DGR n. 398 del 17.8.2021, recante “Rinnovo Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
- la L.R. n. 14 del 22.06.2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, con cui è stato istituito, fra l’altro, in attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07/04/2014, la riassunzione da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle Province in applicazione della legge regionale n. 34 del 12/08/2002;
- la DGR 379 del 11/08/2021 conferimento incarico di dirigenza del Settore Economia Circolare - Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente";
- da ultimo, il D.D.G. n. 8805 del 31.08.2021 di conferimento, alla Dirigente Edith Macrì, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31, l’incarico di direzione del settore “Economia circolare - Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali - Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento Tutela dell’Ambiente;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.M. Ambiente 05/02/98 e ss. mm. ii. sul recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi;
- il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e ss. mm. ii. "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- il D.M. Ambiente 5 maggio 2010;
- il D.M. Ambiente 24 giugno 2012;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm. e ii.;
- la Delibera di G.R. Calabria n° 427 del 23/06/08 “Disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati”.

PRESO ATTO:

- che l’impianto di rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Rende (CS) in C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c., della società IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE, è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui al D.D.G. del Dipartimento Ambiente e Territorio Prot. n. 843 del 07/09/2015 e variante successiva Prot. n. 104813 del 01/04/2016;
- che la società IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE con sede operativa in Rende (CS), in località C.da Puonzo - via Marco Polo, s.n.c., dispone di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi per l’esercizio di un impianto di recupero di inerti da costruzione e demolizione da inquadrarsi in attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciato con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata correzione con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l’Autorizzazione Unica come Variante Sostanziale n. 15171 del 02/12/2016 (prot. n. 1489 del 29/11/2016) rilasciata dalla Regione Calabria - Dip. Ambiente e Territorio - Settore U.O.T "Funzioni territoriali" e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017 (prot. n. 68 del 26/01/2017), n. 9313 del 17/08/2017 (prot. n. 866 del 09/08/2017) e n. 11876 del 01/10/2019 (prot. n. 1062 del 23/09/2019);

PREMESSO CHE, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento:

- la ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE, con nota acquisita al prot. SIAR N. 546253 del 20/12/202, ha inoltrato istanza di modifica non sostanziale consistente nella implementazione di un nuovo codice EER e la rimodulazione delle quantità di altri già autorizzati senza alcuna variazione delle quantità totali massime già autorizzate;

- la modifica proposta nella variazione dei quantitativi annui trattabili all'interno dell'impianto di rifiuti, identificati con codice EER, per i quali la ditta è già autorizzata al trattamento e recupero e il nuovo codice EER, è di seguito indicata:

RIFIUTI OGGETTO DELLA RIMODULAZIONE

Codice C.E.R.	Tipologia Rifiuto	Quantitativi t/a	Capacità max istantanea t	Tipo di operazione
100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	10.000	1.000	R13-R5
170101	Cemento	75.000	7.275	R13-R5
170102	Mattoni			
170103	Mattonelle e ceramica			
170107	Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503			
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507			
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di cui alla voce 170801			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzioni e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	5.000	1.000	R13-R5
170302	Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 170301			
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	300	300	R13

PRESO ATTO della predetta documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva responsabilità del proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della variante progettuale proposta in quanto non sostanziale dal punto di vista dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 e s.m. e non sostanziale ai fini della compatibilità ambientale del progetto, precisando che il quantitativo di rifiuti e delle relative operazioni di recupero autorizzate rimangono invariate per come approvate con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata correzione con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l'Autorizzazione Unica come Variante Sostanziale n. 15171 del 02/12/2016 (prot. n. 1489 del 29/11/2016) rilasciata dalla Regione Calabria - Dip. Ambiente e Territorio - Settore U.O.T "Funzioni territoriali" e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017 (prot. n. 68 del 26/01/2017), n. 9313 del 17/08/2017 (prot. n. 866 del 09/08/2017) e n. 11876 del 01/10/2019 (prot. n. 1062 del 23/09/2019);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

DI APPROVARE la modifica non sostanziale consistente nella implementazione di un nuovo codice EER e la rimodulazione delle quantità di altri già autorizzati senza alcuna variazione delle quantità totali massime già autorizzate (espresse in t/a) descritta in premessa, per come proposto dalla ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE, con sede legale e operativa in Rende (CS), C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c., Partita IVA 03356870786 – iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di CS il 23/01/2015 al R.E.A. n. CS – 229598, descritte nell'Allegato A (descrizione impianto estrapolato dagli elaborati progettuali proposti dalla ditta) e le operazioni R3, R5 e R13 sui rifiuti con i codici EER individuati nell'**Allegato B**, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'**Allegato C** (condizioni e prescrizioni), allegati tutti che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che rimane invariato quanto riportato nella Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata correzione con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l'Autorizzazione Unica come Variante Sostanziale n. 15171 del 02/12/2016 (prot. n. 1489 del 29/11/2016) rilasciata dalla Regione Calabria - Dip. Ambiente e Territorio - Settore U.O.T "Funzioni territoriali" e successive varianti non sostanziali autorizzate con

decreti n. 731 del 30/01/2017 (prot. n. 68 del 26/01/2017), n. 9313 del 17/08/2017 (prot. n. 866 del 09/08/2017) e n. 11876 del 01/10/2019 (prot. n. 1062 del 23/09/2019) nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento.

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso a:

Ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE;

A.R.P.A. Cal. - Dipartimento Provinciale di Cosenza;

A.S.P. di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Tutela Ambiente, Igiene e Sanità Pubblica;

Comune di Rende (CS);

Provincia di Cosenza – Settore Ambiente;

I.S.P.R.A. Via Vitaliano Brancati, 48 00144 ROMA (*tramite il catasto telematico*);

DI DISPORRE che per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rimanda al contenuto del D.Lgs. 152/2006 ed alle altre norme in materia di tutela ambientale, della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quanto contemplato nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa antincendio DPR 151/2011;

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

DEMASI ANTONINO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH

(con firma digitale)

**DESCRIZIONE IMPIANTO**

D.Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii., Art. 208. Modifica non sostanziale relativa all'implementazione di un nuovo Codice EER e variazione di tre quantitativi di Codici EER già autorizzati con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corrige con Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con D. D. n. 15171 del 02/12/2016 come Variante Sostanziale dalla Regione Calabria - e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017 e n. 11876 del 01/10/2019 di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

Proponente: Ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE - Legale Rappresentante: Iaquinta Giovanni **Sede legale e operativa:** C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c. - Rende (CS)

Caratteristiche dell'insediamento oggetto dell'autorizzazione:

- Inquadramento catastale: F. 12, part.IIe n° 956 zona Industriale D1, particelle 960 e 961 Viabilità - Comune di Rende (CS)
- Ubicazione dello scarico su canale recettore coordinate: 39,364899 16,244451
- Superficie totale area impianto: 7.000 mq.
- N. 2 Box completi di bagno (m. 5,00 x 2,42 e m. 6,17 x 2,49) h. 2,75.
- Recinzione lungo il perimetro con rete ed elementi arborei.
- Cancellata di entrata.
- Superficie stoccaggio rifiuti circa 6.000 mq.
- Superficie Viabilità interna circa 500 mq.
- Macchina pesatrice.
- Impianto di depurazione con dissabbiatore, disoleatore, pozzetto di entrata e pozzetto di uscita campionatore.
- Impianto di triturazione con tramoggia, nastri trasportatori e deferrizzatore.

L'area è dotata di pavimentazione industriale con opportuna pendenza e grate di raccolta delle acque meteoriche, con pozzetti per la raccolta delle acque di pioggia confluenti in caditoie su pozzetti e tubazioni di collettamento. La rete termina su un impianto di trattamento. Dopo aver subito il trattamento, le acque depurate vengono immesse in un fosso di scolo naturale adiacente l'impianto; gli scarichi provenienti dai servizi igienici verranno raccolti in vasca a tenuta avente capacità pari a 5 mc.

Le operazioni relative al ciclo produttivo (Rifiuti inerti) previste consistono in:

- 1 Ricezione/accettazione del materiale e scarico, messa in riserva;
- 2 Selezione e cernita;
- 3 Frantumazione;
- 4 Deferrizzazione;
- 5 Stoccaggio;
- 6 Carico e spedizione presso destinazione finale.

Nell'area su cui si svolge l'attività industriale la viabilità presente è costituita da una carreggiata completamente asfaltata che conduce alle diverse aree di impianto di messa a riserva e lavorazione con operazioni R3 ed R5, altra parte è destinata ad accogliere cumuli di M.P.S. e materiale inerte vergine.

Allo stesso modo sono identificate aree di stoccaggio in cui sono presenti cassoni scarrabili, dove vengono stoccati gli scarti di lavorazione da avviare ad impianti terzi di recupero o di smaltimento.

L'impianto sarà strutturato in maniera tale da, avere idonee aree per le diverse tipologie di trattamento da effettuare sui rifiuti e di conseguenza le diverse aree funzionali a tali operazioni.

Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in aree dedicate (identificate in planimetria) e deve avvenire mediante stoccaggio in cumuli in setti di cemento armato prefabbricato per un'altezza almeno di metri 2, coperti mediante il sistema di coperture mobili.

Le aree prima di essere destinate ad un nuovo cumulo di rifiuti dovranno essere perfettamente liberate dal codice precedente e ripulite.



ALLEGATO B)

QUANTITATIVI, OPERAZIONI DI RECUPERO E CODICI DEI RIFIUTI

D.Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii., Art. 208. Modifica non sostanziale relativa all'implementazione di un nuovo Codice EER e variazione di tre quantitativi di Codici EER già autorizzati con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corrige con Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con D. D. n. 15171 del 02/12/2016 come Variante Sostanziale dalla Regione Calabria - e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017 e n. 11876 del 01/10/2019 di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

Proponente: Ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE - Legale Rappresentante: Iaquinta Giovanni **Sede legale e operativa:** C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c. - Rende (CS)

Operazioni di recupero e quantitativi massimi di rifiuti in ingresso all'impianto che la ditta è autorizzata a trattare:

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)	R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche ⁽¹⁾	R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Capacità annuale di recupero rifiuti non pericolosi 1.000 t/a	Capacità annuale di recupero rifiuti non pericolosi 93.700 t/a	Quantità massima di rifiuti non pericolosi 95.900 t/a
Capacità max istantanea di stoccaggio rifiuti non pericolosi - t 13.230		
<i>(1) È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.</i>		

Elenco dei rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare suddivisi per operazioni di trattamento e quantità:

Codice C.E.R.	Tipologia Rifiuto	Quantitativi t/a	Capacità max istantanea t	Tipo di operazione
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli alla voce 010307	300	180	R13-R5
010409	Scarti di ghiaia e argilla			
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	100	100	R13-R5
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	100	100	R13-R5
100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	10.000	1.000	R13-R5
101203	Polveri e particolato	100	100	R13-R5

Codice C.E.R.	Tipologia Rifiuto	Quantitativi t/a	Capacità max istantanea t	Tipo di operazione
101206	Stampi di scarto			
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni (sottoposti a trattamento termico)	300	300	R13-R5
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			
101314	Rifiuti e fanghi di cemento			
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	100	100	R13
170101	Cemento	75.000	7.275	R13-R5
170102	Mattoni			
170103	Mattonelle e ceramica			
170107	Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503			
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507			
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di cui alla voce 170801			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzioni e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903			
170201	Legno	50	50	R13
170202	Vetro	50	50	R13
170203	Plastica	50	50	R13
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	5.000	1.000	R13-R5
170402	Alluminio	50	50	R13
170405	Ferro e acciaio	250	250	R13
170407	Metalli misti	150	100	R13
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alle voci 170410			
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	500	300	R13-R5
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	300	300	R13
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	300	300	R13-R5
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113			
190116	Polveri di caldaia, diverse da quelle alla voce 190115			
190118	Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117	100	100	R13-R5
190119	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	200	200	R13-R5
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)			
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	300	300	R13-R5
191304	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303			
191306	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305			
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli voce 191211			

Codice C.E.R.	Tipologia Rifiuto	Quantitativi t/a	Capacità max istantanea t	Tipo di operazione
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	200	100	R13-R5
200201	Rifiuti biodegradabili	1.000	300	R13-R3
200202	Terra e roccia	200	100	R13-R5
200303	Residui della pulizia stradale	1.000	125	R13-R5
	TOTALI	95.900	13.230	

Elenco dei rifiuti prodotti nell'attività di trattamento da tenere in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb.

Codice C.E.R.	Tipologia Rifiuto	Stato
191202	Metalli ferrosi - da attività di selezione/cernita	Solido
191203	Metalli non ferrosi da attività di selezione/cernita	Solido
191204	Plastica e gomma	Solido
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Solido
200304	Fanghi delle fosse settiche	Liquido
191201	Carta e Cartone	Solido
191205	Vetro	Solido
191207	Legno diverso da cui alla voce 19 12 06	Solido
191208	Prodotti tessili	Solido



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

D.Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii., Art. 208. Modifica non sostanziale relativa all'implementazione di un nuovo Codice EER e variazione di tre quantitativi di Codici EER già autorizzati con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corrige con Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con D. D. n. 15171 del 02/12/2016 come Variante Sostanziale dalla Regione Calabria - e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017 e n. 11876 del 01/10/2019 di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi.
Proponente: Ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE - Legale Rappresentante: Iaquinta Giovanni **Sede legale e operativa:** C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c. - Rende (CS)

Prescrizione per la Gestione Rifiuti

1. L'intero impianto dovrà essere munito, al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno, di adeguata barriera di protezione ambientale realizzata con siepi e alberatura sempreverde d'alto fusto autoctone con foglie tomentose e/o compatibili con l'habitat naturale.
2. Qualora l'area di ricezione rifiuti in ingresso o le aree di deposito dei prodotti lavorati raggiungano le capacità massime di progetto, dovranno essere sospesi i conferimenti di nuovi rifiuti della stessa natura fino all'allontanamento di almeno il 15% del totale.
3. L'area dovrà essere completamente recintata onde impedire l'accesso a persone non autorizzate.
4. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
5. La zona di stoccaggio e la zona di trattamento rifiuti dovranno essere dotate di impermeabilizzazione del fondo e di rete di collegamento con le acque meteoriche.
6. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in aree dedicate (identificate in planimetria e nel rispetto delle capacità istantanee massime) e deve avvenire mediante stoccaggio in cumuli in setti di cemento armato prefabbricato per un'altezza almeno di metri 2, coperti mediante un sistema di coperture mobili. Le aree prima di essere destinate ad un nuovo cumulo di rifiuti di natura differente dovranno essere perfettamente liberate dal rifiuto con codice EER precedente e ripulite.
7. Dovranno essere adottate per l'intera area dell'impianto misure per l'abbattimento delle polveri e delle emissioni sonore.
8. I rifiuti non trattati o residui della lavorazione dovranno essere conferiti presso gli impianti autorizzati a cura e spese della ditta. Analogamente dovrà provvedere per gli eventuali fanghi prodotti dalla nebulizzazione delle polveri.
9. Non potrà essere effettuato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione dell'impianto atti ad impedire il trasporto stesso.
10. L'impianto di frantumazione dovrà rispettare le indicazioni dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed i limiti previsti dalle norme in materia di tutela della qualità dell'aria.
11. Il centro dovrà essere provvisto di impianto antincendio in regola con la vigente normativa.
12. L'altezza dei cumuli non potrà in ogni caso superare l'altezza della recinzione e comunque i 3 metri.
13. E' vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.lgs. 152/06.
14. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto i rifiuti e i materiali trattati dovranno essere stoccati per tipologie omogenee, posti in condizioni di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse.
15. I rifiuti e i materiali stoccati dovranno essere collocati in zone riparate e periodicamente annaffiati per evitare il sollevamento delle polveri.
16. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
17. Le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità autorizzate e i codici EER e le norme

- di comportamento per la manipolazione dei rifiuti, per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e lo stato fisico dei rifiuti stoccati.
18. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
 19. Lo stoccaggio dei rifiuti non deve superare i 180 giorni.
 20. In ogni caso i prodotti ottenuti potranno essere collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e igienico sanitario.
 21. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio derivante dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione di prodotti dovuti alle operazioni connesse al trattamento.
 22. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenerne l'efficienza nonché verificarne la necessità di riparazioni e sostituzioni.
 23. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e quelle di deposito delle materie prime dovranno essere rigorosamente quelle indicate negli elaborati progettuali ed opportunamente delimitati.
 24. La ditta dovrà detenere registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
 25. Per i rifiuti tenuti in deposito temporaneo si dovranno rispettare i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006.
 26. La ditta dovrà assoggettare, preliminarmente, eventuali successive modifiche dell'impianto ad ulteriore autorizzazione, nonché l'eventuale trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali viene concessa l'autorizzazione.
 27. Il rifiuto codice EER 100214 oggetto della presente richiesta, avrà la seguente caratteristica: "fanghi contenenti ossidi di silicio 30-60%, ossidi di alluminio 6-10%, ossidi di magnesio 1-3%, ferro 4-30% ed altri ossidi minori", l'attività di recupero potrà essere effettuata previo eventuale essiccamento. Il rifiuto, fanghi e polveri di natura prevalentemente inorganica con frazione organica < 30 non contenenti cromo né cianuri.
 28. Si dovrà comunicare mensilmente all'autorità competente le quantità dei rifiuti trattati, suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione, nonché ogni variazione del responsabile tecnico.
 29. La ditta dovrà predisporre un piano di sicurezza e di emergenza da attuarsi in caso di necessità da tenere stabilmente negli Uffici dell'impianto.
 30. La viabilità esterna dovrà essere delimitata da cordoli atti a limitare la dispersione delle acque di dilavamento nelle zone non pavimentate.
 31. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei piazzali, e tutti i presidi ambientali posti in opera effettuando tempestivamente sostituzioni delle parti deteriorate o fessurate al fine di assicurare la protezione delle matrici ambientali.
 32. Le vie di uscita e di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica collocata in luoghi appropriati.
 33. Sui rifiuti in ingresso vengano rispettati gli obblighi di legge previsti nel D.M. 05/02/1998 n. 72, come modificato dal D.M. 04/04/2006 n. 186 ed in particolare:
 - Prima del trattamento dei rifiuti, sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione (qualora previsto) di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche del/i rifiuto/i;
 - le caratteristiche dei rifiuti, delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti e le attività di recupero siano conformi all'allegato 1, sub. 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - sia condotto, ove previsto, il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 n. 72 e s.m.i. sui materiali da recuperare, al fine di verificarne la compatibilità ambientale e la conformità;
 - dovranno essere osservati gli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal DM 28/03/2018 n. 69 e dalla Legge n. 128 del 2 novembre 2019 in merito alle verifiche da fare sui rifiuti in ingresso, sul granulato di conglomerato bituminoso, alla dichiarazione di conformità;
 34. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quanto autorizzato con il presente provvedimento, ovvero l'attività è trasferita in altro luogo sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico per come previsto dal comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
 35. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici e si dovranno adottare ai sensi dell'art. 94 comma 2 del D.lgs. 152/2006, tutte le misure necessarie a tutelare e conservare le risorse idriche superficiali e sotterranee.

36. In caso che particolari condizioni operative o strumentali determinino una variazione della rumorosità proveniente dall'impianto, è necessario che venga prodotto uno studio d'impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale che evidenzi la conformità dell'opera alla vigente normativa di riferimento.
37. Alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali: dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati; dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse; dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del DLgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

Prescrizioni per le Emissioni in Atmosfera

39. La società dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica.
40. La società è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti, ai sensi dell'Allegato V alla parte V del D.Lgs 152/2006 ed ss.mm.ii, adottando idonee misure per il loro abbattimento.
41. Nell'impianto e nell'attività non devono essere utilizzate, le sostanze e/o i preparati classificati dal Decreto L.gs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60 R61 ed R68.
42. I cumuli di materiale inerte in attesa del trattamento e l'intera area destinata alle lavorazioni e alle movimentazioni, dovranno essere dotati di idoneo impianto di irrigazione idrico che provvederà a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi.
43. Dovrà essere mantenuto sempre un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'impianto.
44. La conduzione dell'impianto dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.
45. Lungo il perimetro dell'area dell'impianto dovrà essere realizzata la piantumazione di specie arboree sempreverdi o, in alternativa, dovrà essere realizzata una rete frangivento, a condizione che, le maglie della rete in questione garantiscano il trattenimento delle polveri e l'altezza dei cumuli di sabbia depositati venga mantenuta al disotto dell'altezza della rete medesima.
46. E' tassativamente vietata ogni attività all'esterno dell'impianto e fuori da zone presidiate dai sistemi di abbattimento.
47. All'interno dello stabilimento tutte le macchine utilizzate per le lavorazioni, dotate di sistema di captazione degli inquinanti dovranno essere sempre collegate al sistema di abbattimento.
48. Tutti i sistemi di abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti costantemente efficienti seguendo il piano di manutenzione della ditta fornitrice.
49. Lo scarico degli inerti sfusi deve avvenire in modo da evitare emissioni diffuse;
50. I materiali sfusi devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse, tali da evitare emissioni diffuse.
51. Il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere effettuati mantenendo in efficienza gli impianti di abbattimento.
52. La conduzione dell'impianto dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento e, a tal proposito, in caso di eccessiva ventosità, dovrà essere valutata l'opportunità di sospendere, per il tempo necessario, le fasi di lavorazione.
53. Nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri e provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico e scarico.
54. La copertura delle strade percorse da mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e deve essere pertanto mantenuta in stato ottimale di pulizia e manutenzione.
55. I sistemi di abbattimento presenti dovranno essere sempre mantenuti in perfetto stato.
56. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti (di frantumazione inerti e relativi sistemi di abbattimento) dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore

dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

57. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario e/o straordinario), la descrizione sintetica dell'intervento.
58. Deve essere comunicata tempestivamente a tutte le Amministrazioni qualsiasi modifica relativa a: variazioni di ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentante o indirizzo della sede legale, trasmettendo nel contempo copia conforme all'originale degli atti comprovanti le modifiche.
59. Nel caso di cessazione dell'attività, la società deve darne comunicazione a questa amministrazione e provvedere alla bonifica ed al recupero del sito.
60. Per quanto non espressamente riportato nel presente parere dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V.

Prescrizioni per le acque meteoriche e di piazzale:

61. Il piazzale pavimentato deve essere dotato di sistema di contenimento delle acque meteoriche (anche mediante una trincea nei punti dove le acque possono trascinare, coperta da griglia metallica carrabile), atto ad impedire che le stesse scolino al di fuori della superficie pavimentata, e dovrà avere opportuna pendenza tale da convogliare le acque meteoriche verso detto sistema drenante. In particolare, questa trincea dovrà essere dimensionata tenendo conto di eventi meteorici eccezionali ovvero dovrà essere progettata utilizzando un congruo "tempo di ritorno".
62. Tutte le aree in cui possono avere potenziali formazioni di eluati o trascinarsi di materie solide, devono essere dotate di adeguati ed idonei sistemi di contenimento e di anticontaminazione del suolo o corpi idrici.
63. Tutte le acque reflue, che devono essere scaricate, devono rispettare i limiti qualitativi e dettami della normativa vigente, oltre eventuali condizioni idrauliche del gestore del mezzo recettore.
64. Devono essere mantenuti accessibili e sicuri i pozzetti di ispezione e campionamento per le dovute analisi di laboratorio, compreso quello per eventuali misurazioni e registrazione portate; (prescrizioni dell'Ente procedente variate secondo richiesta).
65. Rispettare, per lo scarico, i limiti di emissione imposti dalla Tab.4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
66. Eseguire n. 4 (ogni 3 mesi) analisi di campionamento di cui 3 in autocontrollo ed 1 eseguito da ARPACAL (limiti previsti Tab.4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii) da comunicare preventivamente con comunicazione preventiva di almeno 10 gg.).
67. Mantenere accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore.
68. Raggiungere i limiti di accettabilità previsti senza ricorrere a diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
69. Ottemperare a tutti gli obblighi di legge per l'occupazione del suolo demaniale, nulla-osta, visti, assenti, autorizzazioni e quanto altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati al corpo recettore o altro recapito finale dello scarico.
70. Tenere il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; i suddetti quaderni dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e sono esibiti a richiesta della Provincia, della Regione e delle strutture tecniche di controllo (ARPACal e Servizi delle A.S.P), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.
71. Comunicare preventivamente le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata alla Provincia e al comune territorialmente competente.
72. Comunicare immediatamente le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competente, nelle more della corretta ripresa delle attività, siano attuati gli interventi correttivi.
73. Comunicare preventivamente qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al suo processo di formazione per i provvedimenti di competenza.
74. Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione o se l'attività è trasferita in altro luogo.
75. Adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.

76. Venga effettuata la manutenzione periodica e la costante pulizia delle caditoie e dei pozzetti, della vasca di accumulo e sedimentazione delle acque di prima pioggia, asportando il materiale ivi depositato che deve essere gestito e smaltito come rifiuto mediante ditta autorizzata.
77. Le acque di piazzale vengono raccolte da un sistema costituito da caditoie su pozzetti e tubazioni di collettamento. La rete termina su un impianto di trattamento. Dopo aver subito il trattamento, le acque depurate vengono immesse in un fosso di scolo naturale adiacente l'impianto. Le acque reflue civili provenienti dai servizi igienici vengono convogliate mediante, rete acque nere ed avviate alla rete pubblica di fognatura da cui è servita l'area.
78. Il titolare dello scarico è tenuto a mantenere in esercizio i pozzetti per i prelievi fiscali da installare sulla condotta di scarico, all'uscita dei sistemi di depurazione, ed uno in prossimità del corpo idrico recettore.
79. La qualità del refluo, delle acque di piazzale, deve rispettare i parametri di cui alla tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006.
80. Lo scarico delle acque di II^ pioggia sarà disciplinato secondo quanto previsto nel D. Lgs. 152/2006 Parte Terza, Titolo III e suoi allegati in relazione al corpo recettore.
81. Per le acque di scarico da servizi igienici:
 - La vasca a tenuta deve essere controllata in modo da non presentare perdite
 - Lo smaltimento deve essere effettuato tenendo conto anche del consumo giornaliero di acqua di scarico procapite (ab./equ.)
 - Lo smaltimento deve avvenire secondo norma tramite apposita ditta autorizzata, con tenuta dei registri di carico e scarico completi di formulario.